

Deliberazione della Giunta Regionale 22 ottobre 2013, n. 26-6544

Fondo di cui all'art. 1, comma 363, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Piemonte e le ATC piemontesi per la realizzazione di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica e di utilizzo di fonti rinnovabili negli edifici residenziali pubblici esistenti.

A relazione del Vicepresidente Pichetto Fratin:

Premesso che:

la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, nel ridefinire l'intero quadro di riferimento in materia di fonti rinnovabili e dei sistemi di incentivazione delle stesse, stabilisce obiettivi vincolanti al 2020 per gli Stati membri in termini di percentuale di energia da fonti rinnovabili sul totale dei consumi finali. Per l'Italia tale obiettivo è stato stabilito nella misura del 17%;

la direttiva 2010/31/CE sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione della precedente Direttiva EPBD 2002/91/CE) stabilisce requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici (compresi quelli della pubblica amministrazione) e disciplina i criteri generali della prestazione energetica quale strumento fondamentale di sensibilizzazione e di indirizzo del mercato immobiliare;

la direttiva 2012/27/UE del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica definisce un quadro comune di misure per la promozione dell'efficienza energetica nell'Unione europea al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo dell'Unione relativo all'efficienza energetica al 2020 (diminuzione del 20% dei consumi di energia primaria rispetto allo scenario tendenziale) e di costituire le basi per ulteriori miglioramenti dell'efficienza energetica al di là di tale data. La direttiva definisce un ruolo esemplare per gli edifici degli enti pubblici e prevede che, tra gli stessi le misure di efficienza energetica siano destinate prioritariamente agli edifici con la più bassa prestazione energetica, laddove questo sia efficiente in termini di costi e tecnicamente possibile. La stessa direttiva prevede, inoltre, che gli Stati membri stimolino gli enti pubblici, anche a livello regionale e locale e gli organismi di diritto pubblico competenti per l'edilizia sociale, ad adottare piani di efficienza energetica che contengano obiettivi e azioni specifiche di risparmio ed efficienza energetica e a ricorrere, se possibile, alle società di servizi energetici e ai contratti di rendimento energetico per finanziare le ristrutturazioni;

il Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica (PAEE), in attuazione del decreto legislativo 115/2008, riconosce all'efficienza energetica il ruolo di strumento chiave per la riduzione dei consumi finali, definendo una traiettoria e un obiettivo nazionale al 2020 in termini di risparmio di energia primaria;

il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 recante "Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" individua gli strumenti e i meccanismi operativi per l'attuazione delle politiche di sviluppo delle rinnovabili e di promozione dell'efficienza energetica, assegnando a ciascuno Stato membro un obiettivo vincolante al 2020 (nonché obiettivi intermedi biennali);

il D.M. 15 marzo 2012 recante "Definizione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili" (c.d. "Burden Sharing") ripartisce a livello regionale l'obiettivo nazionale al 2020 in materia di energia da fonti rinnovabili, assegnando alla regione Piemonte una percentuale del 15,1%. Tale obiettivo risulta molto sfidante per il sistema energetico e il territorio piemontese e impone un' incisiva azione a livello regionale per la diffusione delle fonti rinnovabili e un contestuale significativo incremento dell'efficienza energetica negli usi finali;

il decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nel recepire la citata Direttiva 2010/31/UE, promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni

relative al clima degli ambienti interni e all'efficacia sotto il profilo dei costi. Il citato decreto definisce e integra criteri, condizioni e modalità per favorire, tra l'altro, lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici;

la legge regionale 28 maggio 2007 n. 13, recante "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia" stabilisce all'art. 1 che la Regione Piemonte, in attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia, promuove il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti e di nuova costruzione, tenendo anche conto delle condizioni climatiche locali, al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, dando la preferenza alle tecnologie a minore impatto ambientale;

la legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23 e s.m.i. recante "Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano energetico-ambientale" prevede:

– all'art. 2, c. 1, che la Regione, in attuazione dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione e nell'esercizio della propria competenza legislativa, concorre con lo Stato al raggiungimento degli obiettivi nazionali di politica energetica e alla loro verifica ed esercita le attribuzioni non riservate allo Stato;

– all'art. 5, che il piano regionale energetico-ambientale e' lo strumento di programmazione con il quale la Regione, nel rispetto degli indirizzi e delle norme vigenti, individua obiettivi, parametri ed indicatori di qualità in termini di produzione, trasporto, distribuzione e consumo di energia raccordati con tutti gli altri obiettivi ambientali, in particolare mediante l'aumento di efficienza del sistema energetico regionale e riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra, la riduzione dei consumi energetici e l'aumento dell'efficienza nei settori produttivo, abitativo, terziario e agricolo;

– all'art. 8, comma 1, che la Regione individua, tra gli strumenti prioritari di attuazione del piano regionale energetico-ambientale, gli accordi tra enti locali, nonché tra enti pubblici e soggetti privati, con particolare riguardo agli accordi volontari e agli strumenti di negoziazione previsti dalla normativa vigente;

la Regione Piemonte, con D.G.R. n. 19-4076 del 2 luglio 2012, ha approvato l'Atto di Indirizzo per la predisposizione della proposta di nuova pianificazione energetica regionale, quale atto propedeutico alla definizione del nuovo Piano regionale energetico ambientale che dovrà prevedere le politiche, le azioni e le misure per assicurare il raggiungimento, al 2020, dell'obiettivo assegnato al Piemonte con il c.d. "Burden Sharing";

il citato atto di indirizzo prevede, tra gli assi strategici prioritari, l'Asse II – "Efficienza e risparmio energetico" che qualifica l'efficienza energetica negli usi finali come il "driver della nuova programmazione energetica regionale" e prevede, nel periodo di operatività del piano, l'ulteriore rafforzamento delle misure per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico e del patrimonio edilizio residenziale, alla luce del fatto che gli stessi presentano forti e diffuse inefficienze in termini di prestazione energetica e ampi margini di miglioramento e riduzione dei consumi energetici;

la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2007) prevede all'art. 1, comma 362, la costituzione di un fondo, nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2011, da utilizzare a copertura di interventi di efficienza energetica e di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali;

il decreto 26 gennaio 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi del comma 364 della citata legge 296/2006, definisce condizioni, modalità e termini per l'utilizzo della dotazione del citato fondo e ha previsto inoltre il riparto del risorse del fondo, destinando alla Regione Piemonte la somma di euro 5.232.505,49;

il decreto prevede, all'art. 2, comma 3 lettera a) che tra i soggetti destinatari degli interventi sono ricompresi i soggetti pubblici titolari degli edifici di edilizia popolare residenziale pubblica che provvedono alla realizzazione, al potenziamento e alla manutenzione straordinaria di impianti per la

produzione e/o la fornitura di energia utilizzando fonti rinnovabili, nonché all'effettuazione di interventi di efficienza energetica tali da ridurre i consumi di energia ed i relativi costi;

il decreto prevede, altresì, all'art. 3, comma 4, che ai fini della propria attuazione le Regioni provvedono al monitoraggio degli interventi realizzati, trasmettendo annualmente le informazioni al Ministero dello Sviluppo Economico;

nel territorio regionale la titolarità e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica sono in capo alle Agenzie Territoriali per la Casa (ATC) e pertanto le stesse possono essere individuate quali soggetti destinatari degli interventi previsti dal D.M. 26 gennaio 2012;

la legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 nel dettare "Norme in materia di edilizia sociale", stabilisce le competenze istituzionali delle Agenzie territoriali per la casa piemontesi (di seguito ATC). Tra queste l'articolo 29 "Competenze delle ATC" prevede:

- l'attuazione di interventi finalizzati all'incremento, al recupero ed alla conservazione del patrimonio di edilizia sociale e dei relativi servizi, anche attraverso processi di riqualificazione urbana, tramite l'impiego di risorse dello Stato e della Regione, nonché l'utilizzo di eventuali finanziamenti a tal fine disposti da altri enti e istituzioni;

- lo svolgimento di compiti in materia di progettazione urbanistica esecutiva, nonché di progettazione, direzione ed esecuzione di opere pubbliche, anche ai fini dell'attuazione della gestione unitaria di un complesso di beni al servizio della residenza, quando il loro intervento sia richiesto da Enti Pubblici, da privati o da altra ATC comunque denominata;

l'art 28, comma 5 della Legge Regionale 17 febbraio 2010, n. 3 predetta, stabilisce che le ATC sono dotate di autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa e contabile, come già previsto dalla precedente normativa (Legge Regionale 26 Aprile 1993, n. 11);

nell'esercizio di tale autonomia giuridica, l'ATC di Torino ha costituito alcune società, del cui capitale detiene il controllo, delle quali si avvale per lo svolgimento di attività funzionali al miglior perseguimento delle finalità attribuite dal legislatore all'Agenzia. Nei confronti di tali soggetti, A.T.C. di Torino svolge un ruolo di direzione e coordinamento analogo a quello esercitato nei confronti delle proprie strutture;

le attività svolte dall'ATC di Torino con il supporto delle proprie società sono riconducibili:

- alla gestione dei servizi inerenti l'informatica e alla gestione dei sistemi informativi, al controllo di gestione, contabilità industriale, qualità, marketing, management, alla gestione dei finanziamenti e progetti comunitari, servizi logistici e archivistici, call center, servizi inerenti i bisogni abitativi e alle iniziative di integrazione sociale nell'ambito dell'edilizia;

- al consulting e commercial engineering negli ambiti della progettazione edile, urbanistica ed impiantistica, ed attività connesse;

- alla gestione energetica degli edifici amministrati;

- alla manutenzione e gestione del patrimonio amministrato;

- all'amministrazione e gestione di immobili, anche costituiti in condominio, nonché la gestione di servizi integrati di amministrazione immobiliare ed interventi di valorizzazione e di sviluppo di patrimoni immobiliari;

sulla base dei propri Statuti, due delle società controllate da ATC hanno la possibilità di operare come ESCO (Energy Service Company), ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, lett. i) del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115.

In considerazione di tali premesse e a seguito di specifici incontri svoltisi con l'ATC di Torino, la Regione ravvisa l'opportunità di procedere alla sottoscrizione dell'allegato schema di Protocollo per l'assegnazione e l'utilizzo del citato fondo a favore delle ATC piemontesi;

dato atto che, con nota prot. n. 158 del 3 ottobre 2013 il Presidente di Federcasa – Coordinamento Regionale del Piemonte ha conferito all'ATC di Torino, nella persona del proprio rappresentante legale, il ruolo di referente delle altre ATC piemontesi in ordine all'attuazione delle attività oggetto del presente Protocollo d'intesa;

vista la disponibilità presente sul bilancio 2013 della somma di euro 5.232.505,49 UPB 21042 a valere sul capitolo di spesa 257475/2013 ed iscritta sul capitolo di entrata 27317/2013, per il finanziamento di interventi di efficienza energetica e per la riduzione dei costi della fornitura energetica per le finalità sociali (Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e Decreto Legge del 26 gennaio 2012), fondi statali in conto capitale;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

tutto ciò premesso,

la Giunta regionale, unanime,

vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2007);

visto il decreto 26 gennaio 2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico;

vista la l.r. 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

vista la D.G.R. n. 19-4076 del 2 luglio 2012 che approva l’atto di indirizzo per l’avvio della pianificazione energetica regionale;

delibera

- di approvare lo schema di Protocollo d’intesa tra la Regione Piemonte e le ATC piemontesi allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 1), quale strumento finalizzato al miglioramento dell’efficienza energetica e alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili negli edifici residenziali pubblici esistenti di cui sono titolari le ATC medesime;

- di destinare la somma complessiva di euro 5.232.505, 49 di cui al decreto 26 gennaio 2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico al finanziamento degli interventi che saranno individuati e realizzati a seguito delle attività previste all’art. 5 del suddetto schema di Protocollo;

- di dare atto che l’A.T.C. di Torino assume il ruolo di referente nei confronti delle altre ATC piemontesi, sulla base di accordi definiti tra le stesse ATC nell’ambito di Federcasa Piemonte, in ordine alle attività svolte dal gruppo di lavoro e alle iniziative adottate dagli Enti in attuazione dell’art. 5 dello suddetto schema di Protocollo d’intesa;

- di dare altresì atto che la copertura finanziaria è garantita dalla disponibilità della somma di euro 5.232.505,49 presente sul capitolo di spesa 257475/2013, UPB 21042 ed iscritta sul capitolo di entrata 27317/2013, per il finanziamento di interventi di efficienza energetica e per la riduzione dei costi della fornitura energetica per le finalità sociali (legge 27 dicembre 2006, n. 296 e decreto - legge del 26 gennaio 2012), fondi statali;

- di demandare al Responsabile della Direzione regionale Innovazione, Ricerca, Università e Sviluppo Energetico Sostenibile la sottoscrizione del suddetto Protocollo di Intesa, nonché l’adozione degli atti attuativi dello stesso.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 della Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

La Regione Piemonte - Direzione Regionale Innovazione, Ricerca, Università e Sviluppo Energetico Sostenibile - nella persona di in qualità di P. Iva;

e

l'Agenzia Territoriale per la Casa di Torino, nella persona di in qualità di con sede P. Iva;

l'Agenzia Territoriale per la Casa di Alessandria, nella persona di in qualità di con sede P. Iva;

l'Agenzia Territoriale per la Casa di Asti, nella persona di in qualità di con sede P. Iva;

l'Agenzia Territoriale per la Casa di Biella, nella persona di in qualità di con sede P. Iva;

l'Agenzia Territoriale per la Casa di Cuneo, nella persona di in qualità di con sede P. Iva;

l'Agenzia Territoriale per la Casa di Novara e VCO, nella persona di in qualità di con sede P. Iva;

l'Agenzia Territoriale per la Casa di Vercelli, nella persona di in qualità di con sede P. Iva;

PREMESSO CHE

- la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, nel ridefinire l'intero quadro di riferimento in materia di fonti rinnovabili e dei sistemi di incentivazione delle stesse, stabilisce obiettivi vincolanti al 2020 per gli Stati membri in termini di percentuale di energia da fonti rinnovabili sul totale dei consumi finali. Per l'Italia tale obiettivo è stato stabilito nella misura del 17%;
- la direttiva 2010/31/CE sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione della precedente Direttiva EPBD 2002/91/CE) stabilisce requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici (compresi quelli della pubblica amministrazione) e disciplina i criteri generali della prestazione energetica quale strumento fondamentale di sensibilizzazione e di indirizzo del mercato immobiliare;
- la direttiva 2012/27/UE del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica definisce un quadro comune di misure per la promozione dell'efficienza energetica nell'Unione europea al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo dell'Unione relativo all'efficienza energetica al 2020 (diminuzione del 20% dei consumi di energia primaria rispetto allo scenario tendenziale) e di costituire le basi per ulteriori miglioramenti dell'efficienza energetica al di là di tale data. La direttiva definisce un ruolo esemplare per gli edifici degli enti pubblici e prevede che, tra gli stessi, le misure di efficienza siano destinate prioritariamente agli edifici con la più bassa

prestazione energetica, laddove questo sia efficiente in termini di costi e tecnicamente possibile. La stessa direttiva prevede, inoltre, che gli Stati membri stimolino gli enti pubblici, anche a livello regionale e locale e gli organismi di diritto pubblico competenti per l'edilizia sociale, ad adottare piani di efficienza energetica che contengano obiettivi e azioni specifiche di risparmio ed efficienza energetica e a ricorrere, se possibile, alle società di servizi energetici e ai contratti di rendimento energetico per finanziare le ristrutturazioni;

- il Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica (PAEE), in attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, riconosce all'efficienza energetica il ruolo di strumento chiave per la riduzione dei consumi finali, definendo una traiettoria e un obiettivo nazionale al 2020 in termini di risparmio di energia primaria;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 recante "Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" individua gli strumenti e i meccanismi operativi per l'attuazione delle politiche di sviluppo delle rinnovabili e di promozione dell'efficienza energetica, assegnando a ciascuno Stato membro un obiettivo vincolante al 2020 (nonché obiettivi intermedi biennali);
- il d.m. 15 marzo 2012 recante "Definizione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili" (c.d. "Burden Sharing") ripartisce a livello regionale l'obiettivo nazionale al 2020 in materia di energia da fonti rinnovabili, assegnando alla regione Piemonte una percentuale del 15,1%. Tale obiettivo risulta molto sfidante per il sistema energetico e il territorio piemontese e impone un' incisiva azione a livello regionale per la diffusione delle fonti rinnovabili e il contestuale incremento dell'efficienza energetica negli usi finali;
- il decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nel recepire la citata Direttiva 2010/31/UE, promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all'efficacia sotto il profilo dei costi. Il citato decreto definisce e integra criteri, condizioni e modalità per favorire - tra l'altro - lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici;
- la legge regionale 28 maggio 2007 n. 13, recante "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia" stabilisce all'art. 1 che la Regione Piemonte, promuove il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti e di nuova costruzione, tenendo anche conto delle condizioni climatiche locali, al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, dando la preferenza alle tecnologie a minore impatto ambientale;
- la legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23 e s.m.i. recante "Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano energetico-ambientale" prevede:
 - all'art. 2, c. 1, che la Regione, in attuazione dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione e nell'esercizio della propria competenza legislativa, concorre con lo Stato al raggiungimento degli obiettivi nazionali di politica energetica e alla loro verifica ed esercita le attribuzioni non riservate allo Stato;
 - all'art. 5, che il Piano regionale energetico-ambientale e' lo strumento di programmazione con il quale la Regione, nel rispetto degli indirizzi e delle norme vigenti, individua obiettivi, parametri ed indicatori di qualità in termini di produzione, trasporto, distribuzione e consumo di energia raccordati con tutti gli altri obiettivi ambientali, in particolare mediante l'aumento di efficienza del sistema energetico regionale e riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra, la riduzione dei consumi energetici e l'aumento dell'efficienza nei settori produttivo, abitativo, terziario e agricolo;
 - all'art. 8, comma 1, che la Regione individua, tra gli strumenti prioritari di attuazione del Piano regionale energetico-ambientale, gli accordi tra enti locali, nonché tra enti pubblici e soggetti privati, con particolare riguardo agli accordi volontari e agli strumenti di negoziazione previsti dalla normativa vigente;

- la Regione Piemonte, con d.g.r. n. 19-4076 del 2 luglio 2012, ha approvato l'Atto di Indirizzo per la predisposizione della proposta di nuova pianificazione energetica regionale, quale atto propedeutico alla definizione del nuovo Piano regionale energetico ambientale che dovrà prevedere le politiche, le azioni e le misure per assicurare il raggiungimento, al 2020, dell'obiettivo assegnato al Piemonte con il c.d. "Burden Sharing";
- il citato Atto di Indirizzo prevede, tra gli assi strategici prioritari, l'Asse II – "Efficienza e risparmio energetico" che qualifica l'efficienza energetica negli usi finali come il "driver della nuova programmazione energetica regionale" e prevede, nel periodo di operatività del piano, l'ulteriore rafforzamento delle misure per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico e del patrimonio edilizio residenziale, alla luce del fatto che gli stessi presentano forti e diffuse inefficienze in termini di prestazione energetica e ampi margini di miglioramento e riduzione dei consumi energetici;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2007) prevede all'art. 1, comma 362, la costituzione di un fondo, nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2011, da utilizzare a copertura di interventi di efficienza energetica e di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali;
- il decreto 26 gennaio 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'art. 1, comma 364 della citata legge 296/2006, definisce condizioni, modalità e termini per l'utilizzo della dotazione del citato fondo e prevede inoltre il riparto del risorse del fondo, destinando alla Regione Piemonte la somma di euro 5.232.505,49;
- il decreto prevede, all'art. 2, comma 3, lettera a) che tra i soggetti destinatari degli interventi sono ricompresi i soggetti pubblici titolari degli edifici di edilizia popolare residenziale pubblica che provvedono alla realizzazione, al potenziamento e alla manutenzione straordinaria di impianti per la produzione e/o la fornitura di energia utilizzando fonti rinnovabili, nonché all'effettuazione di interventi di efficienza energetica tali da ridurre i consumi di energia ed i relativi costi;
- lo stesso decreto all'art. 3, comma 4, prevede, altresì, che ai fini della propria attuazione le Regioni provvedono al monitoraggio degli interventi realizzati, trasmettendo annualmente le informazioni al Ministero dello Sviluppo Economico;
- nel territorio regionale la titolarità e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica sono in capo alle Agenzie Territoriali per la Casa (ATC) e pertanto le stesse possono essere individuate quali soggetti destinatari degli interventi previsti dal d.m. 26 gennaio 2012;
- la legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 nel dettare "Norme in materia di edilizia sociale", stabilisce le competenze istituzionali delle Agenzie territoriali per la casa piemontesi (di seguito ATC). Tra queste l'articolo 29 prevede:
 - l'attuazione di interventi finalizzati all'incremento, al recupero ed alla conservazione del patrimonio di edilizia sociale e dei relativi servizi, anche attraverso processi di riqualificazione urbana, tramite l'impiego di risorse dello Stato e della Regione, nonché l'utilizzo di eventuali finanziamenti a tal fine disposti da altri enti e istituzioni;
 - lo svolgimento di compiti in materia di progettazione urbanistica esecutiva, nonché di progettazione, direzione ed esecuzione di opere pubbliche, anche ai fini dell'attuazione della gestione unitaria di un complesso di beni al servizio della residenza, quando il loro intervento sia richiesto da Enti Pubblici, da privati o da altra ATC comunque denominata;
- l'art. 28, comma 5, della predetta legge regionale 3/2010 stabilisce che le ATC sono dotate di autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa e contabile, come già previsto dalla precedente normativa (legge regionale 26 Aprile 1993, n. 11);

- nell'esercizio di tale autonomia giuridica, l'ATC di Torino ha costituito alcune società, del cui capitale detiene il controllo e delle quali si avvale per lo svolgimento di attività funzionali al miglior perseguimento delle finalità attribuite dal legislatore all'Agenzia. Nei confronti di tali soggetti, l'ATC di Torino svolge un ruolo di direzione e coordinamento analogo a quello esercitato nei confronti delle proprie strutture;
- le attività svolte dall'ATC di Torino con il supporto delle proprie società sono riconducibili:
 - alla gestione dei servizi inerenti l'informatica e alla gestione dei sistemi informativi, al controllo di gestione, contabilità industriale, qualità, marketing, management, alla gestione dei finanziamenti e progetti comunitari, servizi logistici e archivistici, call center, servizi inerenti i bisogni abitativi e alle iniziative di integrazione sociale nell'ambito dell'edilizia;
 - al consulting e commercial engineering negli ambiti della progettazione edile, urbanistica ed impiantistica ed attività connesse;
 - alla gestione energetica degli edifici amministrati;
 - alla manutenzione e gestione del patrimonio amministrato;
 - all'amministrazione e gestione di immobili, anche costituiti in condominio, nonché alla gestione di servizi integrati di amministrazione immobiliare ed interventi di valorizzazione e di sviluppo di patrimoni immobiliari;
- sulla base dei propri Statuti, due delle società controllate da ATC hanno la possibilità di operare come ESCO (Energy Service Company), ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, lett. l) del d.lgs. 115/2008;
- con nota prot. n. 158 del 3 ottobre 2013 il Presidente di Federcasa – Coordinamento Regionale del Piemonte ha conferito all'ATC di Torino, nella persona del proprio rappresentante legale, il ruolo di referente delle altre ATC Piemontesi in ordine all'attuazione delle attività oggetto del presente Protocollo d'intesa.
- la Direzione Regionale Innovazione, Ricerca, Università e Sviluppo Energetico Sostenibile e l'ATC di Torino, nella concorde volontà di collaborare al fine del raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica, hanno approvato i seguenti atti:
 - d.g.r. n. del ;
 - deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ATC di Torino n. del

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti frutto delle attività comuni realizzate nel corso di validità del presente Protocollo d'intesa, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Art. 2

Finalità

Nell'ambito degli obiettivi generali citati in premessa, con il presente Protocollo d'intesa le Parti intendono avviare un rapporto di collaborazione finalizzato alla realizzazione di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica e di realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili,

negli edifici residenziali pubblici esistenti di cui sono titolari le ATC piemontesi, con particolare riferimento agli interventi caratterizzati:

- dal raggiungimento di un livello di prestazione energetica ottimale in funzione dei costi;
- dall'utilizzo delle migliori tecnologie e tecniche disponibili.

Art. 3

Decorrenza e durata

Il presente Protocollo ha durata di tre anni dalla sottoscrizione e potrà essere prorogato per un periodo non superiore ad un anno, qualora risultasse necessario per consentire il completamento delle attività previste.

Art. 4

Risorse finanziarie

1. Le spese relative allo svolgimento delle attività di ricognizione, analisi e partecipazione al gruppo di lavoro di cui all'art. 5 sono a carico delle Parti.

2. Il contributo per lo svolgimento delle attività relative alla realizzazione del database geografico georeferenziato, di cui all'art. 5 comma 3, punto I), non potrà essere superiore al 5% delle risorse finanziarie di cui al comma successivo.

3. Gli interventi individuati a seguito delle attività previste al successivo art. 5 sono finanziati a valere sulle risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 362 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (nel seguito "fondo") destinate alla Regione Piemonte ai sensi del decreto 26 gennaio 2012 del ministero dell'Economia e delle Finanze (nel seguito "decreto"), complessivamente pari ad euro 5.232.505,49.

4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del decreto, le risorse del fondo possono finanziare le seguenti tipologie di intervento:

- interventi di miglioramento dell'efficienza energetica tali da ridurre i consumi di energia e i relativi costi;
- realizzazione, potenziamento o manutenzione straordinaria di impianti per la produzione e/o la fornitura di energia da fonti rinnovabili.

5. Nell'ambito del gruppo di lavoro di cui all'art. 5, sono individuati i requisiti e parametri minimi di ammissibilità degli interventi, nonché le voci di costo ammissibili a finanziamento.

Art. 5

Modalità attuative

1. Ai fini del coordinamento delle attività nonché per la definizione, la verifica e l'attuazione delle iniziative proposte, le Parti costituiscono uno specifico gruppo di lavoro, composto da rappresentanti qualificati, individuati dalle Parti e comunicati mediante scambio di note fra le stesse.

2. L'ATC di Torino assume il ruolo di referente delle altre ATC piemontesi, sulla base di accordi definiti tra le stesse ATC nell'ambito di Federcasa Piemonte, in ordine alle attività svolte dal gruppo di lavoro e alle iniziative adottate dagli Enti in attuazione del presente accordo.

3. L'ATC di Torino, tramite la propria struttura tecnica e amministrativa, nonché attraverso le proprie società in house e/o partecipate:

I) nell'ambito delle attività del gruppo di lavoro, rende disponibili alla Regione Piemonte, entro 180 giorni dalla stipula del presente Protocollo, le informazioni inerenti il patrimonio delle ATC piemontesi. Tali informazioni dovranno essere organizzate in un database geografico georeferenziato - la cui struttura sarà definita dal medesimo gruppo di lavoro - contenente i principali dati relativi alla prestazione energetica degli edifici. Tali dati potranno derivare sia da valutazioni di calcolo, sia dalla valutazione dei consumi reali su base pluriennale;

II) sulla base dell'analisi dei dati e delle informazioni di cui al punto precedente e nel medesimo termine temporale, propone le iniziative, gli interventi e le azioni più opportune per il miglioramento delle prestazioni energetiche e la riduzione dei consumi energetici degli edifici del patrimonio delle ATC piemontesi e dei costi correlati.

4. Il gruppo di lavoro definisce specifici indicatori di priorità degli interventi e, sulla base dei medesimi e dell'analisi dei dati e delle informazioni sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica, nonché delle proposte di intervento effettuate dall'ATC di Torino, quale referente delle altre ATC piemontesi, individua gli interventi prioritari che potranno essere finanziati a valere sulle risorse del fondo. Gli indicatori di priorità individuati dovranno essere tali da garantire la massima ricaduta energetico ambientale e il miglior rapporto costi-benefici degli interventi previsti in rapporto alle risorse finanziarie utilizzate.

5. Con apposito disciplinare approvato dalla struttura regionale competente, sono definite le modalità di presentazione delle proposte progettuali individuate come prioritarie da realizzarsi a valere sulle risorse di cui all'articolo 4.

6. Gli interventi individuati potranno essere realizzati anche attraverso il ricorso a contratti di rendimento energetico, sulla base degli schemi di contratto - tipo elaborati dalla Regione Piemonte e approvati con d.g.r. n. 3-5449 del 4 marzo 2013.

7. La Regione Piemonte, anche attraverso il gruppo di lavoro, svolge le attività di monitoraggio tecnico, finanziario e procedurale relative all'attuazione degli interventi individuati e finanziati, al fine di garantire il pieno utilizzo delle risorse del fondo e l'attuazione degli interventi nei tempi previsti, nonché al fine della trasmissione delle relative informazioni al Ministero dello Sviluppo Economico.

Art. 6

Clausola di riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate tra le parti, ovvero acquisite nel corso dell'espletamento delle attività oggetto del presente Protocollo ed identificate come confidenziali, saranno ritenute strettamente riservate e saranno utilizzate unicamente per gli scopi del presente Protocollo.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo resteranno efficaci anche dopo la cessazione, per qualsiasi motivo, del presente Protocollo per un periodo non inferiore ai cinque anni successivi.

Art. 7

Informativa e consenso al trattamento dati

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Protocollo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal decreto legislativo 29 luglio 2003 n. 196 s.m.i., in tema di trattamento di dati personali.

Art. 8

Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni relative al presente Protocollo dovranno essere effettuate per iscritto ed inviate tramite posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

2. Regione Piemonte - Direzione Innovazione, Ricerca, Università e Sviluppo Energetico Sostenibile: innovazione-ricerca@cert.regione.piemonte.it

ATC di Torino: atc@pec.atc.torino.it

Art. 9

Revisioni e integrazioni

Il presente Protocollo potrà essere modificato, integrato o aggiornato, esclusivamente in forma scritta.

Art. 10

Controversie

Le parti si impegnano a dirimere in via amichevole e con massimo spirito di collaborazione eventuali difficoltà o inconvenienti che dovessero insorgere in sede di interpretazione e attuazione del presente atto. Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

Art. 11

Registrazione

Il presente Protocollo di Intesa è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del d.p.r. n. 131 del 26 aprile 1986. Le spese sono a carico della Parte che ne richiederà la registrazione.

....., li

Letto, confermato e sottoscritto

Per la **Regione Piemonte**

- Per l’Agenzia Territoriale per la Casa di Torino.....**
- Per l’Agenzia Territoriale per la Casa di Alessandria**
- Per l’Agenzia Territoriale per la Casa di Asti.....**
- Per l’Agenzia Territoriale per la Casa di Biella.....**
- Per l’Agenzia Territoriale per la Casa di Cuneo.....**
- Per l’Agenzia Territoriale per la Casa di Novara e VCO.....**
- Per l’Agenzia Territoriale per la Casa di Vercelli.....**